



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**CATALANO MARCO**, Presidente e Relatore

**FIORUCCI MASSIMO**, Giudice

**VADALA' PAOLO GIUSEPPE SABIN**, Giudice

in data 20/05/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 120/2024 depositato il 21/02/2024

**proposto da**

Ricorrente\_1 Spa - P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

Difensore\_3 - CF\_Difensore\_3

**Rappresentato da** Rappresentante\_1 - CF\_Rappresentante\_1

**Rappresentante difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Comune di Perugia - Perugia 06100 Perugia PG

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

Dogre S.r.l. - 02103780736

**Difeso da**

Difensore\_4 - CF\_Difensore\_4

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_3

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 598C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 610C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 639C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 641C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 643C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 643C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 649C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 651C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 656C-2022 IMPOSTA CONCESSIONI STATALI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 657C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 659C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 688C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 692C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 695C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 730C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 731C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 733C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 639C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 615C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 656C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 690C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Per Ricorrente\_1 in persona del l.r.p.t.**

*CHIEDE*

*che codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Perugia, contrariis reiectis, ed in accoglimento del presente ricorso, in via principale voglia accertare e per l'effetto dichiarare l'illegittimità degli Atti impugnati e in via meramente subordinata, accertare e per l'effetto dichiarare illegittime le sanzioni irrogate ovvero disapplicarle.*

**Per Dogre s.r.l. in persona del l.r.p.t.**

*Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto con condanna della ricorrente alle spese e competenze di lite oltre accessori di legge.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso notificato il 27.10.2023 alle ore 21:19:33 a mezzo PEC la Ricorrente\_1 in persona del l.r.p.t. conveniva in giudizio il Comune di Perugia e per esso la società Dogre s.r.l. in persona del l.r.p.t. davanti alla CGT di Perugia esponendo che:

gli erano stati notificati i seguenti avvisi di accertamento: 598C/2022, 610C/2022, 639C/2023. 641C/2022, 643C/2022, 643C/2023, 649C/2022, 651C/2023, 656C/2022, 657C/2022, 659C/2022, 688C/2023

692C/2023, 695C/2023, 730C/2023, 731C/2023 733C/2023, 639C/2022, 615C/2022, 656C/2023 e 690C/2023 relativi a accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del Comune di Perugia.

Con un I motivo deduceva la illegittimità degli avvisi per carenza di prova, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d. lgs. 546/1992 poiché controparte non ha provato gli elementi impositivi limitandosi ad indicare, in maniera del tutto generica, i beni oggetto di accertamento, le tariffe al metro quadrato applicabili, le date delle rilevazioni e le dimensioni delle superfici accertate, senza allegare alcun documento a supporto, impendendo, così alla Società di verificare la correttezza degli avvisi.

Con un II motivo deduceva la illegittimità dei medesimi per violazione dell'art. 1, comma 819 lett. b, e comma 825, della Legge n. 160/2019 per carenza del presupposto impositivo, atteso che vi era stata una illegittima ricomprensione tra le superfici tassabili dei fascioni delle pensiline e dei chioschi delle stazioni di rifornimento Ric\_1.

Con un III motivo, in via subordinata ne asseriva la illegittimità per violazione dell'art. 1, comma 819 lett. b, e comma 825, della Legge n. 160/2019 per carenza del presupposto impositivo alla luce dei chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 3/DF del MEF del 2023 per gli impianti pubblicitari di servizio.

Con un IV motivo denunciava la illegittimità delle sanzioni irrogate dal comune negli Avvisi di accertamento per carenza in capo alla Società del requisito soggettivo ex art. 5 d.lgs. n. 472/1997, nonché per violazione dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 212/2000 relativa al legittimo affidamento.

Infine, con un V motivo denunciava la illegittimità delle sanzioni irrogate dal comune negli Avvisi di accertamento per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa della norma ex artt. 6, comma 2, del d. lgs. n. 472/1997, 8 del d. lgs. n. 546/1992 e 10, comma 3, della l. n. 212/2000.n

Pertanto chiedeva l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.

Si era costituita la società e Dogre s.r.l. in persona del l.r.p.t. la quale sosteneva la legittimità dell'accertamento effettuato diligentemente e secondo la normativa vigente dai suoi dipendenti, che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali.

Sosteneva che il fascione cromatico è MESSAGGIO PUBBLICITARIO alla luce della normativa istitutiva del tributo (lett. b) comma 819); quindi vi era continuità grafica tra segno distintivo e fascione cromatico, riportando la ordinanza nr. 17623 del 2021.

Con memorie di replica la ricorrente ribadiva le sue richieste contestando le controdeduzioni della Dogre srl anche con riferimento ai cd. fascioni cromatici.

Successivamente, rigettata richiesta di sospensiva, alla udienza del 20.5.2024 la causa è stata decisa.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Quanto ai primi motivi di ricorso, che si compendiano nella mancanza di motivazione e/o di verbale, ritiene la Corte che detto motivo non sia fondato.

Gli avvisi di accertamento risultano ben motivati per quel che riguarda il dato tecnico (metratura e quant'altro) e non risultano contestati sul punto.

Quanto alla carenza di un verbale di sopralluogo, ritiene la Corte che quel che rileva è l'esistenza di un

accertamento sulla esistenza e descrizione degli impianti il cui messaggio pubblicitario è qui contestato; che vi sia stato o meno un sopralluogo poco conta; quel che rileva è l'esistenza di un accertamento compendiato in un atto portato a conoscenza di controparte.

Infondato è anche il motivo di merito, ovvero la debenza o meno del tributo anche per le fasce cromatiche di colore arancio e azzurro che, secondo la resistente, sono idonee a veicolare un messaggio promozionale nella misura in cui l'automobilista associa detti colori al bene acquistato.

Sul punto la legge fondante il tributo non fornisce spunti esegetici.

Secondo l'art. 1 - Comma 819 della legge 190 del 2019

*Il presupposto del canone è:*

*a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

*b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato*

In effetti la legge parla di "messaggio pubblicitario".

A questo punto la Corte deve intendersi sul concetto di messaggio contenuto sui fascioni. Esso è circoscritto solo alla superficie ove è contenuto il logo della ricorrente, in questo caso la scritta Ric\_1? Oppure tutta la superficie lineare colorata di arancione e blu? Ritiene la Corte che la distinzione cromatica in strisce blu e arancioni sui fascioni laterali delle pensiline operata dalla società sia idonea a captare la attenzione degli automobilisti, poiché si tratta di una striscia che per tonalità e modalità di esteriorizzazione la renda un unicum nel panorama pubblicitario italiano. Solo e soltanto la Ric\_1 ha dei colori di "istituto" di quella tonalità e di quelle proporzioni, sicché l'automobilista associa detto colore alla esistenza, in quel posto (sotto la pensilina) di un distributore di quella marca di carburanti.

Del tutto neutrale, ai fini del decidere, è il richiamo all'art. 47 del regolamento al CdS il quale, con espressione del tutto generica definisce "impianto pubblicitario" *qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.*

Dalla fotografia allegata al ricorso l'impianto pubblicitario, per le sue caratteristiche cromatiche di cui in precedenza è costituito da tutto il fascione che circonda le pensiline.

Non solo.

Il fatto che i colori a strisce o comunque adoperati in via esclusiva dalla ricorrente siano caratteristiche distintive degli impianti Ric\_1 è desumibile da altre due circostanze:

innanzitutto le fotografie allegate al ricorso evidenziano oltre al logo e al fascione anche delle bandiere di colore blu e arancione; tanto è riprova che le combinazioni a strisce dei due colori sono caratteristica della Ric\_1;

in secondo luogo è notorio che detti colori contraddistinguono gli impianti Ric\_1, atteso che anche le divise degli addetti alla erogazione degli idrocarburi sono di questi due colori, come dimostra la seguente URL [https://Sito\\_Web\\_1](https://Sito_Web_1)

ADLYWIK2MP2Ui8UnSS20aCmKQRZ8o\_OuJQ:1716227635577&q=colori+divise+benzinaio+Ric\_1&uds=ADvngMgnLtab67BCK1yYO0azqoQLkz3taWZHcqga4yrGbg-FpEdld0yZGC4FRbZxQU4wWTZXj7OFbQU-c7xFUehs1l1scwn3mMbx0-GcHwf8sCDXxozVNedfQFI46ygkxplBM2isDC0AFcY8k-YbJPwMy9d07UIVzbgPUNawH5Q-evm53ShPs-vkxc3qk7d-5Ajjn7eAatmzKJx9CxT45a4UZQx8DkcV1GNmeQA2UddhmBBj8IlyIrajKE3vCggr-AeuqJyRISjAeoE9u5X9cBI\_xHFZsvU4YVXEFlwpTAZuQC83nOIMIWU&udm=2&prmd=ivnbz&sa=X&ved=2ahUKEwjts8mU5pyGAXqhV0HHeEcBs0QtKgLegQIFBAB&biw=1280&bih=727&dpr=1.5

la cui digitazione riporta immagini di divise arancioni e blu delle stesse tonalità (e non è un caso) dei fascioni.

Né la ricostruzione appare smentita dalle memorie della ricorrente, le cui foto, tra l'altro, sono in bianco e nero.

Infondati sono anche i motivi relativi alla obiettiva incertezza della normativa, che renderebbe inapplicabili le sanzioni, atteso che secondo la giurisprudenza di Cassazione (Cass. civ., Sez. V, 11/04/2019, n. 10126)

*L'incertezza normativa oggettiva tributaria, che consente di non applicare le sanzioni, è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito. L'incertezza normativa oggettiva, pertanto, non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria.*

Nel caso di specie la norma è chiara nel tassare la pubblicità, spettando all'interprete verificare in cosa consista la medesima.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di Dogre s.r.l. in persona del l.r.p.t. , in complessivi € 3.500,00, oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali.

#### **P.Q.M.**

la Corte di Giustizia tributaria di Perugia, sezione 1<sup>a</sup>, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente\_1 in persona del l.r.p.t. nei confronti di Comune di Perugia e Dogre s.r.l. in persona del l.r.p.t., con ricorso notificato il 27.10.2023 alle ore 21:19:33 a mezzo PEC, relativamente agli avvisi di accertamento 598C/2022, 610C/2022, 639C/2023, 641C/2022, 643C/2022, 643C/2023, 649C/2022, 651C/2023, 656C/2022, 657C/2022, 659C/2022, 688C/2023, 692C/2023, 695C/2023, 730C/2023, 731C/2023, 733C/2023, 639C/2022, 615C/2022, 656C/2023 e 690C/2023 così provvede:

a) rigetta il ricorso;

b) condanna la Ricorrente\_1 in persona del l.r.p.t. a pagare, in favore di Dogre s.r.l. in persona del l.r.p.t., le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 3.500,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario se dovuti.

Così deciso in Perugia, in camera di consiglio, il 20.5.2024